

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Marco Santaroni, dal Dott. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 27 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(566) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO NUNZELLA (Calciatore tesserato per la Società US Lecce Spa), EUPREMIO CARRUEZZO (Agente di calciatori), Società US LECCE Spa • (nota n. 8590/222 pf11-12 SP/ac del 28.5.2012).

Il deferimento

Con atto del 28 maggio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il sig. Leonardo Nunzella per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché "al momento del conferimento del mandato con l'Agente Carruezzo Eupremio si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";
- il sig. Carruezzo Eupremio per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli agenti dei calciatori per "aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Nunzella Leonardo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione";
- la Società US Lecce per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato Nunzella.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 27 settembre 2011 è emerso che il calciatore Leonardo Nunzella ha conferito all'agente Carruezzo Eupremio il mandato n. 4634, sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2011 ed inviato con raccomandata il 6.8.2011 alla Commissione Agenti di calciatori, pur non avendo il Nunzella lo status di calciatore professionista ma quello di tesserato presso la US Lecce come calciatore "giovane di serie".

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Leonardo Nunzella, Eupremio Carruezzo e la Società US Lecce Spa hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Signori Leonardo Nunzella, Eupremio Carruezzo e la Società US Lecce Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Leonardo Nunzella, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata oltre alla censura ex 27, lettera a del Regolamento Agenti;

▪ pena base per il Sig. Eupremio Carruezzo, sanzione della sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque), con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00);

▪ pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ per il Sig. Leonardo Nunzella, 1 (una) giornata di squalifica, oltre alla censura ex 27, lettera a) del Regolamento Agenti;

▪ per il Sig. Eupremio Carruezzo, sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00);

▪ per la Società US Lecce Spa, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(561) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO RASO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Arezzo Srl), Società ASD ATLETICO AREZZO Srl • (nota n. 8487/645pf11-12/AM/ma del 24.5.2012).

Il deferimento

Con atto del 24/5/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Mario Raso, calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Arezzo Srl per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 del CGS nonché dell'art. 12 comma 7 del CGS per aver posto in essere una condotta violenta e come tale idonea a costituire incitamento alla violenza manifestata pubblicamente agli spettatori presenti alla gara dell'8/1/2012 ASD Atletico Arezzo Srl – Group Città di Castello e comunque in violazione di principi di probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;

B) la Società ASD Atletico Arezzo Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 e art. 12 comma 5 del CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Il Sig. Mario Raso e la ASD Atletico Arezzo Srl hanno fatto pervenire due memorie difensive, analoghe per i contenuti, con le quali:

- il Sig. Mario Raso, ricostruiti i fatti, ha evidenziato che il proprio comportamento non deve essere considerato un gesto "idoneo a costituire incitamento alla violenza" bensì un gesto "ludico circoscritto in una area limitatissima, tanto da non essere stato visto dall'arbitro e dai suoi collaboratori" né "diretto verso gli spettatori di casa né nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria"; ha concluso chiedendo il proprio proscioglimento o, in subordine, la richiesta di contenere la sanzione nella sola ammonizione;
- la ASD Atletico Arezzo Srl, ricostruiti i fatti di causa ed enunciati gli aspetti già esposti dal giocatore, ha evidenziato di aver sempre imposto ai propri tesserati la opportuna disciplina, anche attraverso apposito "regolamento interno" a cui tutti i giocatori della squadra devono conformarsi, pena la applicazione di sanzioni economiche; ha concluso chiedendo il proprio proscioglimento.

Alla riunione del 27/6/2012 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mario Raso la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e per la ASD Atletico Arezzo Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il gesto compiuto dal Sig. Mario Raso, anche in considerazione dell'utilizzo di una pistola, seppur giocattolo, integra la fattispecie disciplinata all'art. 12 comma 7 del CGS.

Risulta irrilevante il mancato accertamento del comportamento del giocatore da parte dell'arbitro, ovvero dei suoi assistenti, poiché la rappresentazione della scena è stata oggetto di vasta campagna mediatica, così come si rileva dalla documentazione allegata al deferimento dalla Procura.

Non può essere addotto quale giustificativo per la squadra di calcio il regolamento imposto dalla ASD Atletico Arezzo Srl e sottoscritto da tutti i tesserati della ASD, seppur apprezzabile per le evidenti finalità, rilevando l'accordo solo inter partes e non nei rapporti esterni.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Mario Raso la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e per la ASD Atletico Arezzo Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(569) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHAEL HULLS (Consigliere della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl • (nota n. 8507/854pf11-12/AM/ma del 25.5.2012).

Il deferimento

Con atto del 25/5/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Michael Hulls, Consigliere della A.S. Taranto Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere espresso, nel corso di una segnalazione rivolta al responsabile della CAN Pro, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente e/o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;

B) la Società AS Taranto Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio consigliere.

Il Sig. Michael Hulls ha fatto pervenire, in difesa propria e della AS Taranto Calcio Srl, una memoria difensiva con la quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:

- la assenza di natura offensiva delle frasi trascritte, poiché le stesse sono state rese in forma privata;
- non vi sarebbe alcun intento di ledere la reputazione degli organi federali ovvero la intenzione di adombrare dubbi sulla regolarità del campionato bensì è stata evidenziata "l'espressione del rammarico del Sig. Hulls per i risultati della propria squadra, di cui non riusciva a trovare una ragione tecnica";
- parte delle dichiarazioni sono espressione del diritto di critica e si ravvede "un riscontro di eccesso di critica nelle espressioni manifestate nei confronti dell'arbitro con l'attenuante che gli "apprezzamenti" sono stati resi a seguito di gara calcistica e quindi con la funzionalità di un mero sfogo";
- la diffusione delle dichiarazioni è avvenuta in forma prettamente privata e non tramite gli organi di stampa ovvero i media televisivi, quindi senza alcuna volontà di diffamazione.

Il Sig. Michael Hulls conclude chiedendo:

- in via principale, di assolvere il Sig. Michael Hulls dal deferimento ascrittogli perché la fattispecie non costituisce violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS;
- in subordine, nella denegata, ma non creduta, ipotesi di non accoglimento della richiesta principale, di irrogare al deferito la sanzione più mite e meno afflittiva tenuto conto della assenza della volontà di ledere la reputazione degli organi federali e di negare la regolarità del campionato;
- in subordine, di assolvere la A.S. Taranto Calcio Srl dal deferimento ascritte poiché la fattispecie non costituisce violazione di cui all'art. 4 comma 2 del CGS;
- il differimento di udienza volendo essere personalmente ascoltato ed essendo impossibilitato a presenziare alla udienza fissata per il 27/6/2012 a causa di un impedimento personale.

Alla Riunione del 27/6/2012 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Michael Hulls la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Taranto Calcio Srl l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il Sig. Michael Hulls, in data 13/3/2012, ha inviato, dall'indirizzo di posta "Direzione Generale A.S. Taranto Calcio", al responsabile della CAN PRO, Sig. S. Farina, e, per conoscenza, alla canpro@aia-figc.it, la mail allegata agli atti della procura ed oggetto del presente deferimento.

In tale comunicazione, al settimo ed al nono capoverso, si dichiara (testualmente) *"L'AS Taranto Calcio ha subito durante questo campionato numerosi danni a causa della scarsa qualità tecnica e capacità decisionale di alcuni arbitri ed assistenti. Questa non è una polemica, ormai non serve a nessuno, ma una segnalazione specifica sull'opera di Sig. Pairetto, un arbitro che spero di non avere mai più, non solo per la sua capacità tecnica ma anche per il suo atteggiamento che al massimo si può descrivere irriverente, altezzoso ed arrogante nei confronti di tutti giocatori e tecnici, non solo del Taranto ma anche del Monza"* e *"Ora non posso accettare ulteriormente questi problemi in silenzio"*.

Con tali affermazioni il Sig. Michael Hulls ha leso la opinione e la stima di cui l'arbitro, Sig. Pairetto, gode dinanzi agli organi sportivi, screditando altresì la categoria degli arbitri e, in generale, la FIGC.

Peraltro, non può essere condiviso l'assunto contenuto nella nota difensiva, comunemente redatta per i deferiti, secondo cui le dichiarazioni sarebbero state rese in forma privata, poiché la mail è stata inviata al responsabile della CAN PRO, Sig. S. Farina e, per conoscenza, alla canpro@aia-figc.it, soggetti differenti dal destinatario degli "apprezzamenti".

Quanto alla istanza di differimento dell'udienza, depositata dal Sig. Hulls, questa Commissione ritiene che la medesima debba essere rigettata in assenza di idonea certificazione dell'impedimento assunto.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Michael Hulls la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Taranto Calcio Srl l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(568) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (Presidente della Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD PELLI SANTACROCE SPORT • (nota n. 8574/893 pf11-12/GT/dl del 28.5.2012).

La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n.8574/893 del 28 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il Signor Antonio Passerai, nella sua qualità di Presidente della ASD Pelli Santacroce Sport, per rispondere della violazione dell'art.94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dell'art.1, comma 1, del CGS per aver omesso di corrispondere nei termini previsti la somma che la Società sportiva da lui presieduta era stata condannata a versare nei confronti del calciatore Giacomo Vanni, giusto quanto deliberato dalla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) con decisione n.14 del 19 dicembre 2011.

A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS in relazione alla condotta del proprio Presidente, è stata deferita anche la Società.

In via preliminare, va precisato che con la citata delibera la C.A.E. ha condannato al pagamento la ASD Mobilieri Ponsacco, che però a decorrere dal 24 ottobre 2011 ha assunto la denominazione di ASD Pelli Santacroce Sport, come si rileva dai Fogli di censimento, Serie D, per la stagione sportiva 2011/2012, senza cambiare né i componenti del Consiglio Direttivo né il Presidente.

Nel merito si evidenzia che la C.A.E. ha esaminato il ricorso presentato dal calciatore Vanni, il quale, sulla base dell'accordo economico sottoscritto con la ASD Mobilieri Ponsacco che prevedeva la corresponsione di 7.500,00 euro relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, ha lamentato il mancato pagamento di parte del dovuto, pari a 3.000,00 euro, avendo percepito rate per soli 4.500,00 euro.

La C.A.E., dall'esame della documentazione prodotta, dall'ampio e decisivo riscontro della pretesa del ricorrente, dall'assenza di memorie o documenti a difesa, ha condannato la ASD Mobilieri Ponsacco al pagamento in favore del Vanni della somma di 3.000,00 euro.

La decisione, con nota dell'11 gennaio 2012, è stata notificata, a seguito della nuova denominazione, alla ASD Pelli Santacroce Sport, avvertendola sul termine ultimo, per la presentazione della liberatoria, di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Inoltre la stessa non risulta impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro sette giorni dalla comunicazione, talchè è divenuta inappellabile ed immediatamente esecutiva.

In conclusione, la Società non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dalla C.A.E. e l'infrazione disciplinare relativa alla mancata estinzione dell'obbligazione è ascrivibile al Presidente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la stessa.

Nel corso dell'udienza del 27 giugno 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Antonio Passerai, Presidente della ASD Pelli Santacroce Sport, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- ASD Pelli Santacroce Sport, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura risulta incontrovertibilmente provato.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

per Antonio Passerai, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);

per la Società ASD Pelli Santacroce Sport la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.

(565) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PETRUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD San Marco), MARCO MIGNINI (Agente di calciatori) • (nota n. 8610/167 pf11-12 SP/ac del 29.5.2012).

Il deferimento

Con atto del 29 maggio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- il sig. Andrea Petrucci per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché "al momento del conferimento del mandato con l'Agente Mignini Marco si qualificava come calciatore "professionista", benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";
- il sig. Mignini Marco per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori per "aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Petrucci Andrea, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del nominato calciatore".

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sulla base della segnalazione della Commissione Agenti di calciatori del 23 agosto 2011 è emerso che il calciatore Andrea Petrucci ha conferito all'agente Mignini Marco il mandato n. 1957, sottoscritto da entrambi il 29 giugno 2011 ed inviato alla Commissione agenti di calciatori il 12.7.2011, pur non avendo il Petrucci lo status di calciatore professionista, ma quello di "giovane di serie".

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, il deferito Signor Marco Mignini ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Signor Marco Mignini, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

["• pena base per il Sig. Marco Mignini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40, con ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); si procede alla conversione della sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) in giorni 30 (trenta) di sospensione della licenza; la sanzione finale sarà la sospensione della licenza per giorni 70 (settanta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per l'altra parte deferita.

Il deferito Petrucci ha fatto pervenire un breve scritto difensivo.

All'udienza del 27 giugno 2012 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate a carico del Sig. Andrea Petrucci.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Petrucci ha conferito il mandato per la stipula di contratto di prestazioni sportive con Società di calcio professionistica all'agente Mignini pur non avendo il nominato calciatore, al momento della sottoscrizione del mandato, lo status di calciatore professionista come previsto dall'art. 3, comma 1 del regolamento degli agenti dei calciatori.

Il dispositivo

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone a carico del Sig. Marco Mignini la sanzione della sospensione della licenza per giorni 70 (settanta).

Irroga a carico del Sig. Andrea Petrucci la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

(562) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8417/825 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012).

(563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8425/829 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettere n. 8417/825 e n.8425/829, datate 24 maggio 2012, ha deferito a questa Commissione la Signora Elisabetta Cortani, nella sua qualità di Presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 e 10, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici (C.A.E.), di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n.108 del 4 gennaio 2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società e due proprie calciatrici, rispettivamente Roberta Duò (lettera n.8417) e Francesca Valetto (lettera n.8425).

A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, è stata deferita anche la Società.

In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa Società e la stessa fattispecie.

Nel merito, si evidenzia che la C.A.E., nella riunione del 16 dicembre 2011, ha esaminato i ricorsi presentati dalle due calciatrici, Roberta Duò e Francesca Valetto, le quali, sulla base degli accordi economici sottoscritti con la Società che prevedevano per la stagione sportiva 2011/2012 la corresponsione lorda rispettivamente di 2000,00 e 5000,00 euro, hanno lamentato il mancato pagamento di parte del dovuto. La Duò infatti ha precisato di aver percepito rate per 300,00 euro, chiedendo il riconoscimento della rimanente somma

di 1.700,00 euro, la Valetto dal canto suo, a fronte di una somma percepita di 500,00 euro, chiede la rimanente somma di 4.500,00 euro.

La C.A.E., rilevato l'ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dalle ricorrenti, ha condannato la Società Lazio Calcio Femminile al pagamento degli importi richiesti a saldo di quanto concordato in sede contrattuale.

Le decisioni, riportate nel citato C.U., sono state notificate il 9 gennaio successivo e, non risultando impugnate innanzi alla Commissione vertenze economiche entro 7 giorni, sono divenute inappellabili ed immediatamente esecutive entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'inadempimento della Società pertanto risulta per tabulas dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dalla C.A.E. nei termini previsti dalla disciplina vigente e l'infrazione disciplinare relativa alla mancata estinzione dell'obbligazione posta a carico della Società è ascrivibile al Presidente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la stessa.

In data 22 giugno 2012, lo studio legale Di Marziantonio, quale procuratore sia del Presidente sia della Società, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cui, giustificando il ritardo nei pagamenti, peraltro definito "lieve", a causa di impegni familiari urgenti dello stesso Presidente e del difficile momento economico che coinvolge lo sport dilettantistico nazionale, ha chiesto il proscioglimento di entrambi o in subordine, attraverso il patteggiamento, l'applicazione della pena minima di una sanzione pecuniaria. Contestualmente, lo stesso studio ha inviato una richiesta di rinvio dell'udienza per un asserito impedimento del legale dovuto a motivi di salute.

Questa Commissione non accoglie la richiesta di rinvio e conferma la trattazione del giudizio nella seduta del 27 giugno 2012, come da programma.

Nel corso dell'udienza, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Elisabetta Cortani, all'epoca dei fatti Presidente della Società. La sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici);
- S.S. Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti, l'addebito mosso dalla Procura nei confronti della Società e del proprio Presidente per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati, risulta incontrovertibilmente provato, l'assunto difensivo, riportato nella memoria, incentrato sulla lievità del ritardo, urgenti impegni del Presidente e difficile momento economico dello sport dilettantistico, non esime i deferiti dalle proprie responsabilità, in quanto ininfluyente, generico e non sufficientemente motivato.

In merito alle sanzioni, la Commissione disciplinare nazionale, alla luce anche dei due diversi inadempimenti riuniti per connessione, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Elisabetta Cortani, l'inibizione di mesi 7 (sette);
- per la Società SS Lazio Calcio Femminile, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.

(365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO GAUCCI (Legale rappresentante della fallita Società AC Perugia Spa) ▪ (nota n. 5673/1337pf08-09/AM/ma del 23.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
rilevata la mancata comunicazione dell'atto di convocazione al deferito per la data odierna a causa del trasferimento del medesimo;
dispone il rinvio del procedimento nuovo ruolo e la notifica dell'atto di convocazione presso la residenza del deferito.
Incarica la Segreteria di chiedere alla Procura federale l'individuazione della nuova residenza del Gaucci.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Publicato in Roma il 27 giugno 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete